

Documento di risposta Consultazione pubblica per l'attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni

No	Sezione	Domanda	Osservazioni
D1	1. La direttiva 2014/95/UE	In che misura la divulgazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese può costituire un elemento chiave a fondamento delle decisioni degli investitori e finanziatori? E, in generale, per gli <i>stakeholders</i> ?	<p>La proposta di Direttiva Europea mira a risolvere la problematica relativa alla insufficiente trasparenza di informazioni di carattere non finanziario, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, ed è finalizzata al miglioramento dei risultati economico finanziari e non, delle aziende che, per quanto difficilmente quantificabili, sono sicuramente correlati alla riduzione del costo del capitale, ad una migliore gestione delle risorse (anche umane), alla fedeltà dei consumatori ed a un più efficiente sistema di dirigenza e di controllo.</p> <p>Altri benefici riguardano il miglioramento della responsabilità sociale delle aziende che potrebbero essere spinte a incrementare le politiche a favore della comunità locale incidendo positivamente sulla reputazione presso l'opinione pubblica, oltre che un evidente rafforzamento dell'efficienza dei mercati dei capitali.</p>
D2		L'approccio ed i contenuti della direttiva 2014/95/UE sono ritenuti soddisfatti rispetto all'effettiva "domanda" di informazioni di carattere non finanziario da parte degli investitori e finanziatori da un lato e degli <i>stakeholders</i> dall'altro?	<p>Nel breve termine la riforma europea risponderebbe alla crescente domanda del mercato di ottenere informazioni più dettagliate e comparabili, così da consentire agli investitori di formulare dei modelli di valutazione standardizzati più completi.</p> <p>Nel lungo termine gli investitori dimostrerebbero inoltre una maggiore attenzione alla sostenibilità e alle prestazioni globali delle aziende. L'incremento della trasparenza informativa rafforzerebbe anche la credibilità di specifici <i>sustainability indexes</i> e sistemi di <i>rating</i>, la cui proliferazione potrebbe, al contrario, danneggiare la loro qualità e la credibilità.</p>
D3		Molte imprese italiane già provvedono, su base volontaria, ad effettuare una rendicontazione di carattere non finanziario. Sulla base delle conoscenze delle esperienze pregresse, sussistono aspetti e contenuti che possono essere ritenuti peculiari e di particolare rilevanza per le imprese e gli <i>stakeholders</i> nazionali?	<p>Aspetti e contenuti ritenuti peculiari e di particolare rilevanza vengono di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'introduzione di una relazione strategica, vedi lo <i>Strategic Report</i> in UK, il cui obiettivo è quello di informare gli azionisti in merito ai principali rischi e delle sfide che devono essere affrontate dalla società. Attraverso tale relazione deve essere possibile valutare l'operato degli amministratori rispetto ai loro obblighi di promuovere il successo della società; • una descrizione più dettagliata e trasparente della composizione dei soggetti che fanno parte del board aziendale con una suddivisione tra le posizioni dirigenziali e nella società nel suo complesso (comprese le imprese del gruppo); • informazioni più dettagliate circa le emissioni di gas che possono avere un impatto sulle alterazioni del clima; • maggiori informazioni in merito alle questioni inerenti i diritti umani (nell'azienda e nelle aziende del gruppo oltre che nella <i>supply chain</i>), le questioni sociali e quelle riferite alla comunità di riferimento.

No	Sezione	Domanda	Osservazioni
D4		Anche sulla base dell'esperienza pregressa, quali sono in breve i costi e i benefici legati alla divulgazione delle informazioni non finanziarie?	<p>In merito alla dimensione aziendale alcuni risultati interessanti emergono dalla ricerca realizzata dal <i>Directorate General for Internal Market and Services</i> sulla <i>disclosure</i> della <i>non financial information</i> nel periodo luglio-novembre 2011 su un campione di 71 aziende provenienti da otto paesi europei (Germania, Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Olanda, Polonia e Regno Unito), di cui 58 con più di 250 dipendenti e 13 con meno di 250 dipendenti. Il <i>final report</i> (dicembre 2011) evidenzia alcuni aspetti interessanti in relazione ai benefici dell'informativa <i>non financial</i> e ai costi relativi a tale rendicontazione.</p> <p>Per quanto riguarda il primo aspetto i risultati ottenuti vengono esposti mediante la rappresentazione di due differenti istogrammi rispetto alla dimensione delle aziende analizzate, distinti in due tipologie: "<i>large firms</i>" e "<i>SMEs</i>". Dall'analisi dei grafici i benefici a cui le aziende, sia di grandi che di piccole e medie dimensioni, attribuiscono maggiore importanza sono il rafforzamento della credibilità aziendale e il miglioramento della trasparenza del reporting.</p> <p>In merito alla valutazione dei costi legati alla rendicontazione <i>non financial</i> le stime prevedono costi che oscillano fra 155.000 e 604.000 euro per le aziende di grandi dimensioni e da 8.000 a 25.000 euro per le aziende di piccole e medie dimensioni.</p>
D5	2. Ambito di applicazione	Si ritiene appropriato definire in fase di recepimento un ambito di applicazione coincidente con quello minimo previsto dalla direttiva? In caso contrario quali le eventuali motivazioni a supporto di un'estensione ad altre imprese dei nuovi obblighi di rendicontazione tali da giustificarla ai sensi della normativa nazionale sul divieto di <i>gold plating</i> ?	Per quanto riguarda i destinatari della normativa rimane da chiarire l'aspetto dimensionale che, tuttavia, essendo potenzialmente un problema non solo tecnico ma anche politico, il legislatore comunitario lascia ai singoli Stati membri la facoltà di esonerare le aziende al di sotto di determinate dimensioni dall'obbligo di fornire informazioni <i>non financial</i> .
D6		Sussistono particolari tipologie di imprese che, per particolari motivi ed indipendentemente dai parametri definitivi utilizzati dalla direttiva, sarebbe opportuno ricomprendere nell'ambito di applicazione? Oppure, in luogo di una predefinita estensione ad altre imprese delle disposizioni della direttiva, potrebbe essere opportuno prevedere dei requisiti qualitativi/quantitativi alla cui sussistenza far operare l'attrazione entro l'ambito di applicazione?	<p>Soggetti coinvolti: il dubbio che i destinatari della normativa possano essere circoscritti esclusivamente alle aziende la cui attività di business ha un impatto ambientale o i cui risultati di breve e medio periodo siano condizionati dalle relazioni azienda/ambiente è da escludere. Ciò risulta confermato dai seguenti aspetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. evidente volontà a livello comunitario di potenziare il ruolo informativo della relazione sulla gestione e di attribuire un maggior rigore alla normativa contenuta in tale report; 2. indicazione di inserire informazioni di natura ambientale e sociali nella relazione sulla gestione qualora ciò risulti utile ai fini della comprensione dell'andamento e dei risultati gestionali dell'azienda. <p>Il collegamento fra ambiente e risultati economico-finanziari deve essere interpretata in senso lato, non soltanto facendo riferimento agli impatti diretti dell'attività produttiva sull'ambiente</p>

No	Sezione	Domanda	Osservazioni
			che necessitano di un'adeguata <i>disclosure</i> , ma anche di quelli indiretti che derivano ad esempio da determinate politiche ambientali o da relazioni o interessi commerciali con particolari associazioni (ad esempio il settore bancario) o a determinati contesti di riferimento (settore del trasporto locale).
D7		In particolare, nonostante la direttiva sia indirizzata alle imprese di grandi dimensioni, si ritiene opportuno prevedere forme di rendicontazione non finanziaria, secondo contenuti e tempi meno stringenti anche per le PMI?	<p>La prospettiva di estendere la rendicontazione di informazioni <i>non financial</i> alle PMI riguarda gli effetti in termini di reputazione e di immagine aziendale. Da una preliminare valutazione i vantaggi derivanti dalla <i>disclosure</i> di tali informazioni potrebbero sembrare di scarsa rilevanza, in quanto le PMI non esercitano un impatto rilevante sul mercato finale di consumo nell'ambito della filiera produttiva.</p> <p>Al contrario vi sono positive opportunità per le PMI che decidono di redigere ad esempio report di sostenibilità o anche integrato: la selezione delle informazioni socio-ambientali rilevanti da comunicare all'esterno dell'azienda può rappresentare una modalità di rafforzamento dei rapporti e delle relazioni con gli <i>stakeholders</i> con benefici in termini di aumento di competitività e di affermazione sul mercato.</p> <p>Uno degli aspetti più delicati riguarda le conseguenze in termini di gestione dei rischi finanziari e di accesso al credito. La <i>disclosure</i> di informazioni socio-ambientali consente alle PMI di evidenziare alcune tipologie di rischi che nella reportistica tradizionale verrebbero trascurati: di conseguenza ciò provoca un indubbio miglioramento del <i>risk assessment</i> e dell'equilibrio finanziario di breve termine.</p> <p>La spinta a comunicare informazioni socio-ambientali potrebbe inoltre provenire dalla prospettiva di una maggiore facilità di accesso al mercato del credito: ciò condurrebbe quindi a una migliore allocazione delle risorse finanziarie da parte degli istituti bancari, sempre che utilizzino indicatori e strumenti atti a individuare e valutare le aziende che praticano politiche di sostenibilità.</p> <p>La scelta di comunicare informazioni di carattere non finanziario può inoltre generare effetti positivi in termini di miglioramento della gestione delle risorse umane: un'immagine e una reputazione aziendale ancorate all'adozione di credibili politiche di sostenibilità può costituire una valida attrattiva per i dipendenti sia in termini di facilità del reperimento di risorse umane qualificate sia in termini di mantenimento del personale in considerazione delle politiche sociali a favore della comunità in cui i dipendenti vivono.</p> <p>Positivo impatto si ha anche in termini di <i>supply chain</i>, ovvero in relazione al miglioramento delle relazioni con tutta la catena produttiva e in particolare con i fornitori. L'adozione di comportamenti socialmente responsabili da parte delle PMI dovrebbe quindi influenzare positivamente anche la condotta delle altre parti della filiera produttiva. Le stesse PMI dovrebbero quindi operare un'attenta selezione di fornitori e clienti in modo da disincentivare azioni contrarie ai valori etici, sociali e ambientali.</p>

No	Sezione	Domanda	Osservazioni
D8	<p>3. L'informativa non finanziaria</p> <p>3.1 Standard di rendicontazione e contenuto</p>	<p>Si ritiene opportuno prevedere il possibile ricorso a tutte le diverse tipologie di standard riconosciuti a livello internazionale e più comunemente utilizzati dalle imprese, inclusi quelli ed elencati nella direttiva? Quali le motivazioni a sostegno di una elencazione puntuale degli standard utilizzabili ai fini della rendicontazione non finanziaria che sia più restrittiva o estensiva rispetto al novero di quelli elencati dalla direttiva?</p>	<p>La prospettiva è quella di una difficile "coesistenza" fra obblighi sanciti dalla normativa comunitaria, imposizioni dettate dalla normativa nazionale e linee guida ampiamente condivise e applicate su base volontaria. Tale criticità era peraltro già avvertita dalla Commissione: la Raccomandazione 2001/453/CE difatti pone in risalto l'esigenza di incrementare l'armonizzazione delle tipologie di informazioni ambientali presenti nel bilancio e nella relazione sulla gestione.</p> <p>Si evidenziano tre differenti finalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. aumento della quantità di informazioni; 2. miglioramento della trasparenza; 3. incremento della comparabilità.
D9		<p>Si ritiene utile prevedere, in fase di recepimento, disposizioni volte a consentire che sia inequivocabilmente individuato il sistema di rendicontazione a cui l'impresa ha fatto ricorso?</p>	<p>La direttiva dovrebbe prevedere la possibilità per le aziende che già redigono un report volontario di sostenibilità o integrato, in base a linee guida riconosciute quali <i>good practice</i> di essere esonerate dal fornire le stesse informazioni nel bilancio, qualora vengano rispettati gli obblighi previsti dalla direttiva. In sostanza dovrà essere applicabile il principio della rilevanza, in base al quale dovranno inserite nei report volontari soltanto le informazioni effettivamente "rilevanti" ai fini della valorizzazione della specifica attività aziendale.</p>
D10		<p>Tra gli standard di rendicontazione citati nella direttiva ma non solo, ve ne sono alcuni meritevoli di essere indicati quali <i>best practice</i> in merito a ciascun degli aspetti per i quali la direttiva prevede la divulgazione di informazioni non finanziarie? Quali le motivazioni a sostegno di tale indicazione?</p>	<p>I report volontari svolgono un'importante ruolo, ma la regolamentazione della cosiddetta "<i>Mandatory Corporate Sustainability Reporting</i>" non può essere rinviata oltre.</p> <p>I report volontari (basti pensare ai numerosi cd. <i>stand-alone report</i>, quali i bilanci di sostenibilità, i bilanci ambientali, ecc.) dovranno quindi essere coordinati e opportunamente "integrati" con l'informativa obbligatoria presente nei bilanci.</p> <p>Potrebbe essere quindi adottata la soluzione di una "complementarità" fra i due sistemi informativi, quello volontario e quello obbligatorio, mediante la costruzione di indicatori omogenei generalmente applicati nei settori produttivi. Ciò tuttavia non appare facilmente percorribile in termini operativi: l'adozione dell'<i>Integrated Reporting</i> <IR> promosso da IIRC potrebbe rappresentare una soluzione realistica a tali problematiche.</p>
D11	<p>3.2 Rilevanza dell'informazione e indicatori di riferimento</p>	<p>Si ritiene sia opportuno prevedere, nel testo legislativo con cui sarà effettuato il recepimento della direttiva, una definizione di rilevanza della informazione non finanziaria oppure si ritiene più appropriato lasciare che sia l'impresa, anche tenuto conto del sistema di reportistica adottato, ad individuare ciò che possa essere</p>	<p>Aspetto che preme sottolineare è relativo al rapporto fra rilevanza (<i>relevance</i>) e affidabilità (<i>reliability</i>) dei dati di bilancio e quindi anche delle informazioni a carattere non finanziario. In effetti la necessaria coesistenza di tali caratteristiche potrebbe creare alcune difficoltà di natura interpretativa: accertare l'esistenza di una associazione statisticamente rilevante fra informazioni presenti in bilancio e prezzi di borsa comporta la verifica sia della rilevanza che della affidabilità delle informazioni presenti nei report redatti dalle aziende. Si può quindi porre il problema che un dato sia giudicato <i>value relevant</i> senza tuttavia essere certi di quanta parte sia effettivamente</p>

No	Sezione	Domanda	Osservazioni
		rilevante per supportare una migliore comprensione della attività d'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto da essa prodotto?	attribuibile alla <i>relevance</i> ovvero alla capacità di incidere sulle scelte di investimento e quanta parte sia invece dovuta alla attendibilità del dato (<i>reliability</i>).
D12		Nel caso in cui si ritenga appropriato prevedere una definizione di rilevanza dell'informazione non finanziaria, quale potrebbe essere quella adottata?	<p>La <i>value relevance</i> di informazioni di carattere non finanziario riguarda i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è collegata con la capacità da parte delle aziende di identificare e gestire tutti i capitali a cui possono accedere, siano essi fisici piuttosto che intangibili, di proprietà dell'organizzazione o di terzi e di connetterli con la strategia aziendale; • in molti settori il capitale intangibile generato, ad esempio, dalle attività di ricerca e sviluppo, la reputazione, i progetti di innovazione, il valore del marchio e le relazioni con gli <i>stakeholder</i> oltre al capitale sociale ed al capitale naturale hanno acquisito un'importanza relativa anche superiore a quella attribuita al solo capitale finanziario e al capitale produttivo di proprietà dell'organizzazione registrato nel bilancio annuale; • un'organizzazione che riesce a comunicare in modo credibile informazioni di carattere non finanziario <i>value relevant</i>, in primis agli investitori e agli analisti finanziari, oltre che ai propri <i>stakeholder</i> riferite alla sua strategia e a quantificare gli impatti positivi, interni ed esterni, generati anche a beneficio della società e dell'ambiente attiva un processo virtuoso di generazione del valore al quale è imputabile nel lungo termine un impatto positivo sui capitali e sulla redditività dell'organizzazione stessa.
D13		L'utilizzo di uno standard di rendicontazione comporta l'utilizzo dei KPIs da esso eventualmente previsti. Si ritengono adeguati i KPIs previsti dai diversi standard di rendicontazione nel coprire tutti gli aspetti previsti dalla direttiva? Se sì quali tra di essi?	<p>Gli standard di rendicontazione dovrebbero seguire l'emanazione di un numero limitato di KPIs settoriali selezionati in base al principio della materialità tra i quali si ritengono i più rilevanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Institute of Chartered Accountants in Australia (ICAA), "<i>The new benchmark in business reporting</i>" (2008) • United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), "<i>Guidance on corporate responsibility indicators in annual report</i>" (2008) • Accounting for sustainability (A4S), "<i>Connected reporting: a practical guide with worked examples</i>" (dicembre 2009) • The Academy of Business Society EABIS Research Project, "<i>Sustainable value – Corporate Responsibility, Market valuation and Measuring the Financial and Non Financial Performance of the Firm</i>" (settembre 2009) • Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DIVA) and European Federation for Financial Analysts Societies (EFFAS), "<i>KPIs for ESG – Key Performance Indicators for Environmental, Social and Governance Issues – A Guideline for the Integration of ESG into Financial Analysis and Corporate Valuation</i>" (versione 3.0. settembre 2010).

No	Sezione	Domanda	Osservazioni
			<p>La Commissione Europea non ha fornito indicazioni precise in merito al Framework di riferimento, anche se raccomanda di riferirsi a uno standard nazionale o internazionale riconosciuto quale <i>best practice</i>. Una valutazione complessiva dei vari <i>framework</i> risulta quindi un passaggio necessario dal momento che uno dei nodi cruciali della riforma è rappresentata dalla tipologia di informazioni che saranno richieste obbligatoriamente alle società.</p>
D14		<p>Sussistono esigenze particolari tali da rendere opportuna la previsione di un numero minimo di KPIs? Se sì quali? Per quali aspetti o settori?</p>	<p>Si concorda con l'IFAC che un sistema di reporting integrato consente alle organizzazioni di comunicare le informazioni materiali sulla strategia, le <i>performance</i> e le prospettive future riflettendo il contesto commerciale, sociale ed ambientale in cui opera. Un sistema di reporting integrato consente inoltre di guidare le migliori pratiche di <i>governance</i> incluse nuove modalità per misurare, analizzare e comunicare le <i>performance</i> imputabili ai fattori ESG di una organizzazione attraverso adeguati KPIs.</p> <p>Molti di questi KPIs sono innanzitutto indicatori di risultato definiti anche indicatori ritardati delle <i>performance</i> (<i>lagging indicators</i>) i quali consentono di valutare il conseguimento degli <i>output</i> ed <i>outcome</i> definiti nel Business Model. Pur emettendo un segnale in ritardo, tuttavia, sono fondamentali in quanto dimostrano se gli sforzi fatti hanno permesso di conseguire i risultati auspicati.</p> <p>Tuttavia la sola misura dei risultati, se non è affiancata ai driver delle <i>performance</i>, può causare una certa ambiguità sulle modalità con le quali vengono raggiunti gli obiettivi e può comportare nel breve termine l'adozione di iniziative sub-ottimizzanti. Gli investitori sono quindi interessati anche agli indicatori di causa definiti indicatori di tendenza (<i>leading indicators</i>) ossia le misure dei driver delle <i>performance</i>.</p> <p>Focalizzare l'attenzione solo sui <i>lagging indicators</i> non è quindi sufficiente per comprendere se l'organizzazione sta affrontando le giuste iniziative in relazione ai fattori ESG dai quali dipende la realizzazione degli obiettivi strategici ed il controllo dei rischi. I <i>leading indicators</i>, viceversa, segnalano al management che cosa deve fare oggi per creare (non distruggere) valore domani e possono quindi essere definiti come indicatori anticipatori del successo.</p>
D15		<p>Si ritiene opportuno che la legislazione di recepimento della direttiva fornisca indicazioni circa i KPIs oppure che siano le stesse imprese a scegliere quali utilizzare nella dichiarazione non finanziaria?</p>	<p>Nonostante si possa pervenire alla individuazione di indicatori ESG condivisibili e quindi comparabili rimangono aperte alcune criticità riguardo a tali tematiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. si tratta di informazioni "sensibili" la cui comunicazione potrebbe generare effetti negativi per l'azienda in termini di image e <i>corporate reputation</i>; 2. la <i>disclosure</i> di tali informazioni può provocare conseguenze in termini di ampliamento o riduzione dei limiti di responsabilità degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo; 3. in molti casi l'informativa ESG viene considerata un onere privo di utilità che genera rilevanti costi amministrativi legati alla raccolta e alla elaborazione delle informazioni non finanziarie.

No	Sezione	Domanda	Osservazioni
D16	3.3 Clausola di salvaguardia	Si ritiene che, nell'effettuare il recepimento della direttiva, la possibilità di omettere la divulgazione dovrebbe essere introdotta nell'ordinamento nazionale? Secondo quali modalità? Quali sono i possibili casi e le motivazioni a supporto dell'esercizio dell'opzione prevista dalla direttiva?	La riforma europea dovrebbe rappresentare il presupposto normativo in grado di incidere sui grandi gruppi societari e sui mercati finanziari rendendo l'informativa non finanziaria più efficiente e disponibile, in grado di innescare un "circolo virtuoso" di incremento degli SRI e correlativamente di riduzione dei costi e delle esternalità ambientali, a livello non soltanto europeo ma anche mondiale.
D17	4. Collocazione dell'informativa non finanziaria	Si ritiene che, nell'effettuare il recepimento della direttiva, la possibilità di redigere una relazione distinta dovrebbe essere introdotta nello ordinamento nazionale? Quali sono i vantaggi che ne deriverebbero?	Uno degli aspetti cruciali in merito alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario riguarda la scelta fra differenti possibilità inerenti la modalità di presentazione e la natura dell'obbligo informativo che potrebbero essere distinti in: <ol style="list-style-type: none"> 1. obbligo di comunicazione nell'ambito della Relazione sulla Gestione; 2. redazione di un report ad hoc mediante una comunicazione dettagliata, conforme a standard internazionali; 3. emanazione di uno standard informativo UE obbligatorio.
D18		Qualora non si ritenga opportuna l'introduzione di una relazione distinta, quali sono i motivi che indurrebbero ad effettuare tale scelta? Quali sarebbero gli svantaggi ai quali le imprese potrebbero andare incontro?	Le motivazioni potrebbero essere: <ol style="list-style-type: none"> 1. eccessivo appesantimento di obblighi informativi; 2. costi ulteriori da sostenere per la predisposizione di sistemi informativi ad hoc; 3. rischio di duplicazione di informazioni a carattere non <i>financial</i> già presenti nell'ambito dell'Annual Report; 4. lunghezza eccessiva dei report aziendali.
D19		Nel caso si ritenga opportuno esercitare l'opzione prevista dalla direttiva, la relazione distinta dovrebbe essere soggetta a particolari ulteriori requisiti per essere considerata come equivalente a quella prevista ordinariamente dalla direttiva?	La possibilità di redigere una relazione distinta potrebbe comportare alcuni vantaggi in termini informativi: <ol style="list-style-type: none"> 1. maggiore trasparenza informativa; 2. comparabilità e standardizzazione delle informazioni; 3. predisposizione di uno standard di riferimento a livello europeo con linee guida operative specifiche per la redazione di tale documento; 4. possibilità di una migliore comprensione delle informazioni e della loro collocazione da parte degli <i>users</i>.
D20		Qualora fosse consentito di redigere una relazione distinta contenente le informazioni non finanziarie, si ritiene opportuno prevedere che essa sia messa a disposizione del revisore e dell'eventuale ulteriore soggetto incaricato dalla verifica secondo gli stessi tempi previsti per il prospetto di bilancio?	La risposta è affermativa.

No	Sezione	Domanda	Osservazioni
D21	5. Politiche in materia di diversità	Si ritiene adeguato il novero degli aspetti in merito al quale le imprese dovranno fornire informazioni circa le politiche di diversità applicate? Sussistono ulteriori ambiti e tematiche che potrebbero essere meritevoli di divulgazione?	Con riferimento alle politiche di diversità su aspetti quali l'età, la nazionalità e il percorso formativo e professionale si ritengono importanti i seguenti punti: 1. comunicazione della politica interna riguardo alla diversità nell'ambito della relazione sulla gestione; 2. la diversità concepita come modalità di scelta della composizione di organi di sorveglianza e di amministrazione; 3. obbligo di dotarsi di una politica relativa alle diversità nella composizione dei consigli. Qualora le società non prevedano una politica della diversità dovrebbero essere obbligate a motivare tale scelta.
D22		Si ritiene opportuno esercitare l'opzione che consentirebbe l'esenzione nel caso in cui la società abbia emesso titoli diversi da azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali? L'eventuale esercizio della opzione dovrebbe essere accompagnato da ulteriori previsioni che ne limitino eventualmente la portata (e.g. ammontare massimo dei valori mobiliari emessi, dimensioni della società in termini di fatturato e/o attivo patrimoniale)?	A nostro avviso non è preferibile esercitare l'esenzione nel caso prospettato. I limiti dimensionali espressi nella Direttiva già esprimono la volontà di circoscrivere l'obbligo informativo alle aziende di grandi dimensioni.
D23	6. Verifica dell'informativa non finanziaria	Si ritiene opportuno introdurre forme obbligatorie di verifica esterne sul contenuto dell'informativa non finanziaria? Quali le motivazioni a supporto di una posizione contraria o favorevole?	Il processo di <i>assurance</i> da parte di un organismo indipendente contribuisce a supportare l'affidabilità delle informazioni di carattere non finanziario evitando l'autoreferenzialità.
D24		L'eventuale attività di verifica dovrebbe connotarsi quale controllo volto a fornire una limitata garanzia che la dichiarazione di carattere non finanziario non presenti errori o deroghe rispetto agli standard utilizzati ai fini della rendicontazione? Oppure la verifica dovrebbe assumere un carattere maggiormente incisivo, fondandosi su controlli più penetranti e, quindi, volta a fornire la ragionevole – benché	Una attività di <i>assurance</i> dovrebbe comportare alcune verifiche quali: • analisi delle modalità di funzionamento dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle informazioni di carattere non finanziario quali risultano da: – interviste e discussioni con la Direzione e il personale della Società del Gruppo, al fine di raccogliere informazioni circa il sistema informativo, contabile e di reporting in essere per l'acquisizione di informazioni di carattere non finanziario; – analisi a campione della documentazione di supporto alla predisposizione del bilancio; • analisi della conformità delle informazioni qualitative alle linee guida utilizzate dalla società e della loro coerenza interna, con particolare riferimento alla strategia, alle politiche di

No	Sezione	Domanda	Osservazioni
		non assoluta – certezza, riassunta in un giudizio di merito, che la dichiarazione è conforme agli standard prescelti? Quali le motivazioni a supporto della prima o della seconda ipotesi?	sostenibilità e all'identificazione degli aspetti significativi per ciascuna categoria di stakeholder; <ul style="list-style-type: none"> • analisi del processo di coinvolgimento degli stakeholder; • ottenimento della lettera di attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società/gruppo oggetto dell'attività di revisione, sulla conformità alle linee guida utilizzate, nonché sull'attendibilità e completezza delle informazioni e dei dati in esso contenuti.
D25		È possibile stimare quello che sarebbe il costo, in termini di denaro e di tempo, sostenuto dalle imprese qualora la dichiarazione di carattere non finanziario fosse soggetta a verifica esterna?	Risposta specifica di competenza di una società di revisione che dipende dalle dimensioni delle imprese.
D26		Si ritiene opportuno prevedere l'implementazione di procedure interne di <i>corporate governance</i> obbligatorie o non, per la verifica del contenuto delle informazioni non finanziarie? quali le motivazioni a supporto di una posizione contraria o favorevole?	A nostro avviso si potrebbe prevedere la supervisione della CSR Committee qualora presente nelle aziende al fine di assicurare un controllo da parte della <i>governance</i> aziendale. Le motivazioni possono scaturire dal fatto che le informazioni di carattere non finanziario, orientate alla sostenibilità sarebbero oggetto di condivisione con la Commissione preposta alla CSR in ambito aziendale.
		Si forniscano, ove ritenuti opportuni, commenti e valutazioni di carattere generale, anche su aspetti e problematiche non trattate dal presente documento di consultazione.	Una delle tipologie informative ritenuta cruciale e da valutare con attenzione riguarda il personale, sia in relazione alle informazioni relative agli incidenti mortali e agli infortuni gravi al fine di attuare una adeguata responsabilizzazione delle aziende, sia in relazione alla stabilità del rapporto con le risorse umane mediante la comunicazione di informazioni in relazione alle modalità di ingresso dei dipendenti in azienda e al grado di flessibilità del rapporto di lavoro.

Milano, 6 giugno 2016